Direzione Regionale della Sicilia

Direzione Regionale Sicilia

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, rappresentata dal Dott. Pasquale Stellacci, nella sua qualità di Direttore Regionale

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale della Sicilia, rappresentata dalla dott.ssa Maria Sciarrino, nella sua qualità di Direttore Regionale

PREMESSO CHE

- in data 4 agosto 2010 è stato siglato a livello centrale un protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Agenzia delle Entrate *per lo scambio dati e informazioni in materia di attività ispettiva*;

- in data 26 maggio 2015, a livello centrale, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con cui è stata delineata la volontà di strutturare una comune strategia per il contrasto del crescente fenomeno delle compensazioni indebite tra crediti e debiti dichiarati ai rispettivi enti da parte di soggetti passivi IVA;

- in data 20 luglio 2015 è stato siglato in Sicilia un primo protocollo d'intesa tra le Direzioni Regionali dell'Agenzia Entrate e dell'I.N.P.S., per la definizione di una strategia comune per il contrasto dei fenomeni evasivi;

- la convenzione triennale, 2015-2017, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, al punto 5 dell'allegato 1, prevede che "*l'Agenzia si impegna, ai fini suddetti, a fornire alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni,*

ove previsto dalla norma, le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la "tax compliance" e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti";

- la disposizione di cui all'art. 7, D.L. 70/2011 (c.d. "decreto sviluppo") - come modificato dal D.L. 201/2011 (c.d. decreto "salva Italia") - rende fondamentale la comunicazione tra le Amministrazioni laddove dispone che "*(...) il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato"* e che tale previsione impone l'adozione di efficienti modalità di comunicazione preventiva per quanto attiene la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e la condivisione delle risultanze emerse in quella sede;

- in base alla risoluzione del 19 settembre 2011, n. 91 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - in materia di *Attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero, titolari del diritto alla pensione erogata dall'INPS* - le Direzioni Regionali dell'INPS potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa, volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli, per lo scambio informativo;

- l'art. 182-ter L.F., prevede in merito ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, la facoltà di accedere agli istituti di transazione fiscale e previdenziale;

- con la Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'istituto della transazione fiscale, integrate con la Risoluzione n. 3/E del 05 gennaio 2009 e con la Circolare n. 14/E del 2009;

- con il decreto interministeriale del 04 agosto 2009 emanato (ai sensi dell'art. 32, comma 6 D.L. n. 185/2008 convertito con L. n. 2/2009) dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, degli accordi sui crediti contributivi;

- con la Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 e circolare n.148 del 12 agosto 2015 l'INPS ha illustrato le modalità operative concernenti le proposte di accordo sui crediti per contributi di previdenza ed assistenza sociale gestiti dall'Istituto, avanzate ai sensi dell'art. 182-ter L.F.;

CONSIDERATO CHE

- è obiettivo comune il conseguimento della massima efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa - sia relativamente alla fornitura di servizi ai cittadini, che nelle attività di contrasto all'evasione - attraverso forme di cooperazione/coordinamento;
- il ricorso a forme "istituzionali" di comunicazione appare indispensabile anche in relazione ai nuovi fenomeni evasivi attuati mediante l'uso-abuso dello strumento della compensazione di crediti d'imposta «inesistenti» con debiti previdenziali;
- si intendono sviluppare iniziative per un efficace scambio di dati ed informazioni, nonché azioni sinergiche in materia di attività ispettiva finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, delle compensazioni indebite, e più in generale all'emersione della c.d. *economia sommersa;*
- è necessario valorizzare lo scambio di informazioni e di tutti gli elementi utili a disposizione delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS nell'attività di gestione dell'istituto della transazione fiscale, promuovendo la collaborazione tra le Parti allo scopo di dare uniformità di indirizzo al fine di migliorare l'efficacia delle procedure relative alle transazioni fiscali e contributive;

LE PARTI CONVENGONO

1. di attuare un tempestivo scambio di informazioni relative alla fase dei controlli, dell'accertamento, del contenzioso e della tutela del credito erariale.

In particolare:

> l'Agenzia delle Entrate trasmetterà all'INPS, tramite le competenti Direzioni Provinciali:

- gli elenchi relativi alle posizioni oggetto di accertamento fiscale e contributivo in relazione alle quali si è instaurato un procedimento contenzioso o è stato rideterminato il debito d'imposta a seguito di procedimenti di accertamento con adesione o di conciliazione;
- le sentenze rilevanti a fini contributivi per fine di consentirne la rapida consultazione e fruibilità da parte delle omologhe strutture INPS;

> l'INPS fornirà - su richiesta dell'Agenzia delle Entrate - informazioni in merito alla posizione previdenziale di contribuenti per i quali ci siano elevate probabilità di perdere la garanzia del credito erariale o sia necessario procedere esecutivamente tramite l'Agente della Riscossione;

2. con riferimento alle posizioni che ricadono nel campo di applicazione della mediazione tributaria, di dare piena attuazione alla previsione di cui all'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la rideterminazione della base imponibile effettuata in mediazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate con il consenso del contribuente produce effetto anche ai fini contributivi e *"sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi";*

3. di realizzare un confronto strutturale in merito a procedure concorsuali, con particolare riferimento all'esame di istanze di transazione fiscale, concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione del debito;

4. di definire criteri condivisi per la trattazione dei ricorsi per il superamento della "crisi da sovraindebitamento" ex L. n. 3/2012, secondo le modalità operative indicate al punto 3;

5. di indirizzare le rispettive strutture operative ad un costante coordinamento per quanto attiene lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.

   In particolare:

   > l'Agenzia delle Entrate si impegna a segnalare tempestivamente all'INPS le posizioni soggette ad accertamento relative ad omesse dichiarazioni che implicano l'addebito di maggiori oneri contributivi;

   > l'INPS si impegna a dare immediata comunicazione di ogni evidenza di evasione fiscale risultante dai controlli di competenza;

6. di favorire, nel rispetto delle attribuzioni funzionali definite dalla normativa di riferimento, l'organizzazione di controlli a carattere congiunto - oltre alla previsione di specifiche campagne che coinvolgano, eventualmente, anche altri partener istituzionali - mirati ad un compiuto presidio della regolarità fiscale e contributiva in relazione alle diverse attività economiche esistenti sul territorio di riferimento e volti ad evitare duplicazioni/sovrapposizioni nonché a segnalare le relative risultanze ai soggetti istituzionali investiti della responsabilità delle verifiche di natura gius-lavoristica e contributiva;

7. di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni tra debiti contributivi e crediti erariali inesistenti nel seguente modo:

   > tempestivo e strutturale scambio di informazioni;

   > istituzione di appositi tavoli tecnici regionali e provinciali per rendere effettivo e sistematico il controllo dei fenomeni individuati;

> elaborazione, attraverso il lavoro dei tavoli tecnici e sulla base di una approfondita attività di analisi del rischio e di selezione, di specifiche metodologie di controllo ed elenchi di soggetti da sottoporre a controllo;

> effettuazione di controlli in forma coordinata;

> trasmissione periodica da parte dell'Agenzia delle Entrate all'INPS dell'elenco delle indebite compensazioni di debiti contributivi con crediti erariali inesistenti di cui sia già in possesso;

> l'INPS, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, comunicherà ai contribuenti che si siano resi responsabili di tali indebite compensazioni un preavviso d'irregolarità contributiva. La certificazione dello stato di NON regolarità contributiva permarrà fino alla presentazione all'INPS di un documento che attesti la regolarizzazione delle indebite compensazioni con l'Agenzia delle Entrate;

8. di definire le modalità esecutive per l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero, titolari del diritto alla pensione erogata dall'INPS secondo quanto specificamente previsto dalla risoluzione 91/E/2011;

In particolare:

> le Direzioni Provinciali dell'INPS richiederanno - tramite PEC - l'attribuzione del codice fiscale per i residenti all'estero privi di codice fiscale - relativamente ai casi in cui questi incontrino obiettive difficoltà nel rivolgersi all'Autorità consolare di riferimento - alla Direzione Provinciale territorialmente competente in base alla struttura territoriale dell'INPS interessata;

> nella richiesta - da compilare secondo il modello allegato A - saranno necessariamente indicati i dati anagrafici completi del titolare della pensione, il domicilio fiscale, i dati relativi alla richiesta estera e la motivazione;

> tale richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli desunti dagli atti in basi ai quali l'INPS eroga la prestazione pensionistica;

> al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato però sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dall'Istituto, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti tutta la documentazione prodotta dall'Istituto ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali;

> qualora la domanda riguardi un cittadino per il quale non è possibile determinare il domicilio fiscale, tale dato potrà essere omesso.

In tal caso, l'Ufficio dell'Agenzia attribuirà ugualmente il codice fiscale dopo aver, obbligatoriamente, acquisito tutte le informazioni relative alla residenza estera. I dati relativi al domicilio fiscale saranno impostati in modo automatico con l'indicazione *indirizzo assente,* associato al Comune in cui è ubicato l'ufficio che effettua l'attribuzione del codice fiscale;

> l'INPS, tramite l'accesso all'applicazione Siatel v2-Punto fisco, rileverà i codici fiscali attribuiti dagli uffici dell'Agenzia;

> l'INPS, si impegna a informare l'Agenzia delle Entrate in merito a:

- le variazioni di residenza estera del beneficiario;
- la cessazione dell'erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario;

9. di definire le modalità operative per la corretta attribuzione dei codici fiscali non validati dall'Agenzia delle Entrate, trasmessi all'INPS mediante flusso telematico Uniemens;

10. i responsabili provinciali degli enti firmatari terranno nel primo mese di ogni semestre solare una riunione di cui sarà redatto apposito verbale da trasmettere tempestivamente alle strutture regionali;

11. di garantire una rete di referenti (regionali e provinciali) al fine di consentire una comunicazione diretta tra le varie strutture degli enti sottoscrittori e dando immediata operatività - nelle more della realizzazione degli accordi di cooperazione informatica previsti dal Protocollo nazionale - allo scambio di informazioni tra le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche o sostituzioni;

12. di garantire il funzionamento del Tavolo tecnico regionale composto da dirigenti e funzionari dei vari Uffici regionali e provinciali, istituito con protocollo di intesa dello scorso 20 luglio e così attualmente composto:

- per l'Agenzia delle Entrate, Farina Mauro, Francesca Ferraro, Patrizia Speciale, Debora Ricco funzionari dell'Ufficio Accertamento, Giacchino Valeria dell'Ufficio Gestione Tributi, Giunta Santo e Valenti Filippa Anna dell'Ufficio legale della Direzione regionale della Sicilia.

- Per l'INPS, Piscopo Emilio - Dirigente regionale dell'Area Entrate/contributive/Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e all'economia sommersa ed il referente regionale, Bica Antonella - responsabile team Controllo e monitoraggio Verifica amministrativa, Buffa Piero – responsabile team Governo e Attività di Vigilanza, Lo Iacono Franco Antonio – responsabile Team Controllo entrate contributive aziende senza DM, Barreca Maria - responsabile Team Controllo entrate contributive aziende con DM, Scarnato Marcello – funzionario sede di Palermo.

Il tavolo tecnico si riunirà periodicamente e potrà essere integrato da altri componenti in ragione degli argomenti trattati, al fine di :

a. dare effettività al presente Protocollo d'Intesa definendo gli indirizzi operativi da dare alle Direzioni Provinciali di entrambi gli enti;

b. valutare lo stato di attuazione del protocollo - tramite esame dei verbali di coordinamento di cui al punto precedente - e dare impulso alle strutture territoriali per la concretizzazione delle azioni in esso contemplate;

c. approfondire gli eventuali interventi normativi nelle materie di interesse e risolvere le problematiche emergenti dalle attività poste in essere in conseguenza del presente atto;

d. rendicontare sui risultati conseguiti

****

L'Agenzia delle Entrate e l'INPS assumono tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente accordo ha durata triennale con possibilità di rinnovo, previa verifica dei risultati.

Palermo, 08 giugno 2016

Per l'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale della Sicilia
f.to Il Direttore Regionale
Pasquale Stellacci

Per l'INPS
Direzione Regionale della Sicilia
f.to Il Direttore Regionale
Maria Sciarrino